

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 6 agosto 2012)

INDICE

AMATI: su un episodio di mancato rispetto delle disposizioni a tutela degli animali durante la macellazione, registrato a Cesena (4-06557) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 5783	CASTRO: sull'azione protettiva delle maschere facciali filtranti (4-05604) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i>)	5799
AMATI ed altri: sull'importazione di animali da parte di un laboratorio a Correzzana (Monza e Brianza) (4-06990) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5786	DELLA SETA: sul rischio sanitario correlato all'utilizzo delle caraffe filtranti per l'acqua (4-07281) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5803
sulla vicenda relativa alla soppressione illegale di animali da parte di personale della ASL de L'Aquila (4-07178) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5792	FERRANTE, DELLA SETA: sull'uso di prodotti fitosanitari nocivi (4-07715) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5804
BALBONI: sull'importazione di animali da parte di un laboratorio a Correzzana (Monza e Brianza) (4-07850) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5788	FILIPPI Alberto: sul fenomeno del randagismo in Puglia (4-07545) (risp. CARDINALE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5807
CARDIELLO: sull'attività di polizia di prossimità svolta dal commissariato di Battipaglia (Salerno) (4-05441) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5795	FRANCO Vittoria ed altri: sul fenomeno delle dimissioni in bianco (4-07765) (risp. FORNERO, <i>ministro del lavoro e politiche sociali</i>)	5811
CARLONI ed altri: sulle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica (Salerno) (4-04015) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5796	LANNUTTI ed altri: sull'indennizzo per danni derivati da trasfusione di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni ob-	

bligatorie (4-06640) (risp. CARDINALE,
sottosegretario di Stato per la salute)

5816

PEDICA, BELISARIO: sulla celebrazione del-
la festa della Repubblica (4-07622) (risp. DI
PAOLA, *ministro della difesa*)

5819

AMATI. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel febbraio 2011 presso l'istituto tecnico agrario statale "Garibaldi" di Cesena si è svolta la macellazione in deroga di un suino, oggetto di un video realizzato dallo stesso Istituto e diffuso in questi giorni;

dalle immagini risulterebbe che l'animale sia stato sottoposto allo stordimento obbligatorio e che sia stato apposto il timbro sanitario che identifica le carni come MUF, macellazione per uso familiare;

dalle medesime immagini non si evince se l'animale sia giunto sul luogo di macellazione con un mezzo autorizzato e se, nel rispetto della normativa vigente in materia, siano stati compilati il modello 4 e il registro di cui all'articolo 17 del regio decreto n. 3298 del 1928;

l'articolo 13 del regio decreto citato, recante "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", prevede la possibilità di macellazione a domicilio per il privato che per effettuare tale tipo di macellazione, che prevede lo stordimento obbligatorio per i maiali, deve presentare specifica domanda;

la macellazione, per essere effettuata in deroga al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", deve essere effettuata a domicilio e consumata in ambito familiare;

considerato che:

come risulterebbe anche dal video le carni del suino sarebbero state consumate dai docenti e dagli studenti dell'istituto nonché da alcuni componenti di un complesso musicale presenti in tale occasione;

l'istituto tecnico e la sua azienda agraria non sono né una residenza né un domicilio privato;

la determinazione del dirigente del Settore servizi sociali del Comune di Cesena, PGN 69437/115 del 4 novembre 2010, prevedeva dal 15 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 il periodo di macellazione dei suini ad uso privato;

non potendo trattarsi di "consumo familiare", né macellazione "a domicilio", si è trattato di una macellazione di animali, di produzione e preparazione carni, attività in luogo diverso da stabilimento o locali a tali fini riconosciuti, integrando violazioni ai sensi del decreto legislativo n. 193 del 2007;

risulterebbe inoltre che:

all'animale sarebbero stati legati muso e zampe e che durante la macellazione del suino sarebbe stato presente anche il veterinario ASL: questi nel suo ruolo di pubblico ufficiale non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento;

è stata preannunciata una nuova edizione della macellazione per il prossimo mese di gennaio con consumo a pagamento delle carni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno avviare ogni tipo di accertamento al fine di verificare se la macellazione del suino sia avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e, in caso contrario, quali provvedimenti nell'ambito delle proprie competenze intenda adottare nei confronti di coloro che se ne siano resi responsabili;

quali iniziative intenda intraprendere per impedire che presso il citato istituto tecnico agrario si verifichino ulteriori violazioni della normativa vigente in materia di tutela degli animali e della salute umana;

se e presso quali altri istituti tecnici agrari si compiono macellazioni di animali, secondo quali modalità e per quali specie;

se non ritenga di dover promuovere iniziative informative a beneficio degli istituti tecnici agrari con riferimento ai contenuti delle normative in vigore in materia.

(4-06557)

(11 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna ha precisato quanto segue.

La macellazione a domicilio del suino è tuttora regolamentata dal regio decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928 (artt. 1, 13 e 17). L'art. 13 fa specifico riferimento al luogo dove è consentita la macellazione (domicilio) che giuridicamente corrisponde alla sede dove vivono e svolgono le proprie attività le persone fisiche.

Riguardo alla definizione di "privati", si intendono tali l'allevatore e qualsiasi cittadino che voglia macellare a domicilio per autoconsumo.

Nel caso specifico, il privato cittadino è a tutti gli effetti il titolare/responsabile legale di un'azienda zootecnica riconosciuta nella banca dati nazionale degli allevamenti (BDN) e, come definito dall'art. 43 del codice

civile, “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.

È evidente che, per attualizzare una vecchia norma, nel caso di un istituto tecnico agrario statale (ITAS), il dirigente scolastico è al tempo stesso responsabile legale della scuola in senso stretto e dell'azienda agraria/allevamento annessa in cui esercita i suoi affari e interessi esemplificabili nella programmazione e gestione di lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche in campo. Queste ultime attività sono tipiche ed insite nella *mission* degli istituti tecnici. Analogo ragionamento deve essere fatto per le attività successive alla macellazione, cioè sezionamento e lavorazione delle carni all'interno del domicilio che, pertanto, in tal caso, non possono e non devono essere svolte all'interno di strutture “riconosciute/registrate” ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852 e n. 853/2004, in quanto escluse da qualsiasi circuito commerciale. In relazione al consumo delle carni, se è vero che in senso stretto questo consumo deve essere considerato all'interno del nucleo familiare, ciò non esclude che possa avvenire da parte di terzi, con l'unico vincolo che le carni stesse non siano oggetto di commercio.

Nel caso specifico, l'ITAS di Cesena, iscritto come azienda zootecnica nella BDN degli allevamenti, ha richiesto la visita ispettiva delle carni il 12 gennaio 2010, nei termini previsti dall'avviso pubblico del dirigente del Settore servizi sociali del Comune di Cesena n. 60791/115 del 6 novembre 2009.

L'intervento ispettivo richiesto alla AUSL è stato effettuato dal veterinario ufficiale della AUSL di Cesena nel pomeriggio del 14 gennaio 2010 a macellazione avvenuta e successivamente all'eviscerazione della carcassa, come previsto dalla norma. In particolare, l'intervento del veterinario ufficiale ha consentito di verificare il documento di accompagnamento (Mod IV) previsto dal decreto ministeriale 16 maggio 2007 firmato dal veterinario ufficiale, che attesta la provenienza del suino da allevamento iscritto nella BDN e l'avvenuta attuazione dello stordimento prima della macellazione, nonché di verificare lo stato sanitario delle carni, di effettuare il prelievo di tessuto muscolare per la ricerca di trichina (il cui esito è risultato favorevole) e di bollare la carcassa con apposito bollo triangolare attestante la liceità del consumo ad uso umano delle carni. Nello specifico, il bollo è di forma triangolare in quanto queste carni devono essere chiaramente distinguibili da quelle destinate alla filiera commerciale, identificate con bollo di forma ovale.

Solamente a seguito della richiesta telefonica di informazioni effettuata in data 25 novembre 2011 dal presidente dell'associazione antivivisezionista LAV, l'unità organizzativa di sanità animale della AUSL di Cesena ha appreso dell'esistenza di uno specifico filmato prodotto dall'ITAS di Cesena nel corso della macellazione.

A seguito della visione di tale filmato la AUSL ha potuto constatare che al momento dello scarico dal mezzo di trasporto, avvenuto antecedentemente all'arrivo del veterinario ufficiale, il suino era legato agli arti

posteriori. Poiché tale pratica è vietata dall'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, l'unità di sanità animale ha provveduto a contestare l'illecito amministrativo con verbale di contestazione n. 29/2011 notificato al dirigente dell'istituto scolastico in data 22 dicembre 2011.

Attualmente, non si è a conoscenza di situazioni analoghe avvenute in altri istituti tecnici agrari della regione; dalle informazioni raccolte presso l'ITAS di Cesena risulta che in tale sede non verranno comunque più svolte macellazioni di suini.

In Emilia-Romagna i servizi veterinari delle AUSL effettuano regolarmente attività di vigilanza per garantire la corretta applicazione del decreto legislativo n. 333 del 1998, ovvero la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

Inoltre, la Regione sta collaborando con il Ministero alla stesura delle linee guida del nuovo regolamento CE che entrerà in vigore nel 2013.

Il Ministero intende effettuare una ricognizione a livello nazionale riguardante le eventuali macellazioni in deroga eseguite presso gli istituti tecnici agrari, nonché sensibilizzare le autorità territorialmente competenti in merito allo svolgimento di appropriate iniziative informative sulla normativa vigente in tale materia.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

AMATI, BASSOLI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, GRANAIOLA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e per gli affari europei.* - Premesso che:

il 21 febbraio 2012 sono arrivati in Italia presso lo stabilimento della ditta Harlan di Correzzana (Monza Brianza) 104 esemplari della specie *Macaca fascicularis* e *Macaca mulatta*, dalla Cina e dalle isole Mauritius, con un volo Air China proveniente dalla Cina, animali destinati alla sperimentazione animale;

il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, avrebbe autorizzato la ditta Harlan all'importazione in deroga al decreto legislativo n. 116 del 92 ben 900 esemplari;

le due specie sono incluse nell'appendice II della Cites, la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione del 1973;

gli esemplari giunti in Italia dovrebbero provenire da centri di allevamento e riproduzione in cattività per rifornire i laboratori di sperimentazione e vivisezione;

già nel 2008, nel documento "The Crab-eating Macaque (*Macaca fascicularis*): Widespread and Rapidly Declining, Ardith A. Eudey Asian Section, IUCN/SSC Primate Specialist Group, Upland, CA, US", si denunciava il reiterato ed illegale prelievo in natura di esemplari per il costante approvvigionamento degli allevamenti degli animali destinati alla sperimentazione in Cina e di molti altri Paesi del sud est asiatico;

a causa di questo grave impatto sulle popolazioni in natura causato dall'illegale prelievo, in particolare per la specie *Macaca fascicularis*, già nel 2008 questa specie è stata inserita nella "Least Concern" della IUCN / SSC, ovvero nella Lista rossa delle specie minacciate della IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura). Per la stessa ragione numerosi primatologi hanno considerato indispensabile rivalutare lo stato di conservazione della specie e hanno ritenuto opportuno che lo stesso impatto del commercio delle specie sia riconsiderato dal segretariato Cites al fine di garantire maggiore tutela della stessa;

esiste un'evidente e significativa documentazione che dimostra come storicamente si siano registrate tali modalità di approvvigionamento di macachi da parte delle ditte cinesi con esemplari provenienti dalla natura da Paesi quali il Laos, la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia;

in numerosi distretti sono stati addirittura costruiti gli allevamenti per animali destinati alla sperimentazione in prossimità di aree protette nelle quali i macachi sono invece catturati dai locali, anche attraverso il metodo dell'abbattimento delle foreste;

apparentemente tali aziende sono delle *joint venture* ma sono invece di proprietà e gestite da imprenditori cinesi e di Hong Kong, tra cui alcuni già operanti in Vietnam;

a testimonianza di questo fenomeno documentato, la stessa autorità di gestione Cites della Cambogia afferma che le scimmie catturate illegalmente e rivendute hanno un valore di mercato che oscilla tra i 20 e gli 80 dollari americani a seconda del peso e delle condizioni dell'animale;

anche numerosi osservatori appartenenti ad organizzazioni non governative internazionali hanno denunciato il traffico illegale di macachi provenienti dalla natura e successivamente destinati agli allevamenti e venduti per la sperimentazione;

gli stessi osservatori hanno registrato la presenza di oltre 480 allevamenti tra il Vietnam, il Laos e la Cina che si approvvigionano con animali catturati illegalmente in natura;

considerando l'elevato tasso di illegalità, corruzione e clientelismo della Cina e del sud est Asiatico di cui la stessa IUCN, la Cites nonché il Traffic (*network* sul commercio della fauna internazionale) hanno denuncia-

to la presenza e quantificato l'imponente e massiccio utilizzo e commercio di specie appartenenti a flora e fauna protette;

per ottenere l'aumento innaturale delle nascite attraverso la provocazione dell'ovulazione che è indotta dall'allontanamento forzato e prematuro dei cuccioli appena nati dalle madri e tale pratica ravvisa un'evidente e grave forma di maltrattamento, che nel nostro Paese è considerato un reato;

un eminente ricercatore in campo scientifico ed etologico, il professor Marc Bekoff (zoologo ed etologo dell'università di Boulder, in Colorado), ha dichiarato che l'importazione di animali per la ricerca invasiva durante la quale si soffre un dolore intenso e il probabile destino è quello di essere ucciso è un atto ripugnante e deve essere fermato;

anche il Ministro della sanità *pro tempore* Veronesi si è espresso in modo fermamente contrario all'utilizzo di primati non umani per la sperimentazione animale,

si chiede di sapere:

sulla base di quali presupposti il Ministero della salute abbia autorizzato l'importazione in deroga al decreto legislativo n. 116 del 1992 e, peraltro, di un così elevato numero di animali;

quali sono le garanzie che l'autorità di gestione Cites può fornire ai richiedenti relativamente alla fonte di origine dei macachi importati e da importare presso lo stabilimento della Harlan e quali siano le documentazioni verificate che attestino e garantiscano l'allevamento e non il prelievo in natura;

se non si ritenga opportuno, a seguito delle considerazioni di prestigiosi ricercatori internazionali di fama mondiale e di autorevoli scienziati italiani, di fermare l'importazione dei macachi;

se non si ritenga opportuno considerare che, ai sensi del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, rubricato "Delitti contro il sentimento per gli animali", introdotto dall'art. 1 della legge n. 189 del 2004, questi sentimenti siano stati evidentemente violati, considerata la massiccia partecipazione dei cittadini italiani alla sorte di questi animali e più in generale alla sperimentazione animale.

(4-06990)

(1° marzo 2012)

BALBONI. - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

nello stabilimento Harlan di Correzzana, in provincia di Monza, è giunto un primo lotto di centoquattro scimmie, parte di un maxicarico di oltre 900 macachi, destinati alla vivisezione;

l'azienda Harlan si occupa di fornire animali a fini scientifici o sperimentali;

l'azienda Harlan è stata autorizzata con decreto del Ministero della salute del 31 gennaio 2012 all'importazione di un numero massimo di 900 esemplari (al massimo 155 per volta) di "macaca fascicularis e. mulatta" dalla Cina e dalle Isole Mauritius; detta autorizzazione, di durata annuale, era stata richiesta anche lo scorso anno;

la ditta Harlan ha altri due stabilimenti: uno a san Pietro al Natissone (Udine) e l'altro a Bresso (Milano);

premessi, inoltre, che:

il metodo di ricerca con la sperimentazione sugli animali non è mai stato sottoposto a processo di verifica come accade per ogni altro metodo;

le risposte ottenute dalla sperimentazione sugli animali, sovente, non sono applicabili agli uomini;

negli Stati Uniti, già nel 2007, il Consiglio nazionale delle ricerche (NCR) illustrò il documento "Toxicity testing in the XXI century: a vision and a strategy" con il quale è stato promosso l'abbandono dei *test* sugli animali;

negli Stati Uniti, quindi, da ben 5 anni, lo studio dei dati derivati dal modello animale è stato sostituito con lo studio dei dati specifici per la specie umana basati sulla ricerca di cellule e tessuti;

la salute dei cittadini andrebbe tutelata anche attraverso l'accesso a metodologie di ricerca più sicure e affidabili nonché più economiche;

secondo un sondaggio della Commissione europea la maggior parte della popolazione - 86 per cento nel 2006 - invocherebbe la fine della vivisezione e il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti;

considerato che:

il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2011", già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato (Atto Senato 3129), all'articolo 14, rubricato "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", prevede il divieto di allevamento di cani, gatti e primati sul territorio nazionale;

tale disposizione, se approvata definitivamente, imporrebbe pesanti vincoli alle multinazionali legate agli animali destinati alla vivisezione;

il Ministero della salute, inoltre, dovrebbe cessare le autorizzazioni in deroga a detti esperimenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano di intervenire con urgenza al fine di revocare l'autorizzazione concessa e, quindi, evitare che le scimmie siano oggetto di sperimentazioni;

se non ritengano doveroso sostenere, nelle sedi legislative opportune, l'approvazione di disposizioni che salvaguardino la salute di tutti gli animali in quanto esseri senzienti.

(4-07850)

(3 luglio 2012)

RISPOSTA.^(*) - Si risponde a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A carattere generale, per quanto riguarda le autorizzazioni per l'importazione, si precisa che gli stabilimenti che intendono importare primati non umani in Italia devono preliminarmente presentare apposita istanza di autorizzazione al Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 633 del 1996, al fine di ottenere il riconoscimento delle strutture di destinazione come organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto.

Le strutture devono essere regolarmente autorizzate quali stabilimenti di allevamento e di fornitura di animali destinati alla sperimentazione scientifica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che prevede apposita autorizzazione da parte dei Comuni e lo svolgimento della vigilanza veterinaria da parte del servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente.

Considerato che per l'importazione di primati non umani è prevista la quarantena, la struttura di destinazione deve avere un nulla osta sanitario rilasciato dalla ASL competente per territorio, sulla base della presenza dei requisiti strutturali e gestionali.

Verificata la sussistenza di tutti i requisiti evidenziati, il Ministero rilascia l'autorizzazione per l'importazione da un determinato Paese di un numero contingentato di animali e per un periodo di tempo definito.

L'autorizzazione prevede anche la certificazione sanitaria di scorta degli animali.

L'autorizzazione concessa alla ditta "Harlan laboratories" di Correzzana (Monza-Brianza) concerne un totale di 900 primati, per un periodo di un anno a partire dal febbraio 2012 e in lotti di massimo 156 soggetti per singola importazione: non è stata quindi autorizzata la possibilità di importare 900 animali in una partita unica.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Prima dell'importazione nel territorio nazionale tutti gli animali sono controllati ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 1993 dai posti di ispezione frontaliere veterinari (PIF), uffici periferici del Ministero, autorizzati a tal fine dalla Commissione europea: i controlli riguardano la verifica delle certificazioni sanitarie, dell'identificazione individuale, dello stato clinico, di salute e di benessere degli animali.

Soltanto a seguito degli esiti favorevoli dei controlli viene autorizzato, da parte del PIF, l'ingresso degli animali in vincolo sanitario fino alla struttura di destinazione individuata dall'autorizzazione ministeriale.

L'Azienda sanitaria di competenza sulla struttura, informata immediatamente da parte del PIF dell'arrivo degli animali, procede alle immediate verifiche dello stato di salute degli animali medesimi e della loro corretta identificazione, provvedendo alla predisposizione della quarantena.

Il servizio veterinario della ASL garantisce, inoltre, la vigilanza permanente sullo stabilimento dove risiedono gli animali.

In merito all'arrivo di 104 scimmie provenienti dalla Cina, si segnala che il Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ha disposto una verifica immediata per quanto riguarda l'ingresso in Italia di primati non umani destinati alla sperimentazione scientifica. Ciò in relazione sia alle condizioni di viaggio sia al trattamento degli animali in Italia.

L'esito di tale ispezione ha confermato il rispetto delle disposizioni normative in materia e la corretta applicazione delle procedure.

Il comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS), dopo accurata ispezione presso lo stabilimento fornitore della ditta, ha accertato il completo rispetto dei requisiti strutturali e gestionali della struttura, oltre che della normativa vigente.

Si osserva inoltre che l'impiego dei primati non umani nella ricerca scientifica è disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, ed in molti casi è reso obbligatorio da legislazioni nazionali ed internazionali (Farmacopea europea, EMEA, FDA) per l'immissione in commercio di farmaci ad uso umano e veterinario.

Attualmente il Ministero svolge tutti i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari per verificare la corretta ed uniforme applicazione del decreto legislativo n. 116 del 1992.

In aggiunta all'attività di controllo dei servizi veterinari delle Asl finalizzata alla verifica degli aspetti igienico-sanitari, a cui spetta l'attività di vigilanza permanente sugli stabulari, ulteriori controlli sono effettuati dai NAS.

Tutti gli esperimenti vengono autorizzati dal Ministero, che si avvale degli esami e del parere dell'Istituto superiore di sanità, in quanto gli stessi richiedono una valutazione complessa sotto il profilo tecnico-scientifico, relativamente all'indispensabilità degli esperimenti, alla non esistenza di metodi alternativi ed all'inutilità della ripetizione di esperimenti.

Nel nostro Paese i primati non umani, per la maggior parte degli esperimenti, sono utilizzati in prove di qualità, efficacia, innocuità di medicinali e di vaccini, mentre una minima parte di loro viene utilizzata nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie per le malattie neurologiche ed infettive.

Si ricorda, da ultimo, che la direttiva comunitaria 63/2010/UE del 22 settembre 2010 inserita nel disegno di legge comunitaria per il 2011, all'esame delle competenti Commissioni del Senato, prevede ancora la possibilità di utilizzare primati non umani e che gli stessi, tuttavia, non debbano provenire dalla raccolta effettuata nell'ambiente naturale, bensì da allevamenti autorizzati, vale a dire che siano nati in cattività.

La stessa direttiva, nel rafforzare la tutela degli animali secondo i più recenti sviluppi scientifici, rappresenta un passo importante verso l'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo e diffusione di metodi alternativi.

Alla luce di tali valutazioni, il Ministero ritiene che non sussistano i presupposti per procedere alla revoca delle autorizzazioni sanitarie per l'importazione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

AMATI, BASSOLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che condanna il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de L'Aquila, dottor Pierluigi Imperiale, e il veterinario dell'area C della medesima azienda sanitaria, dottor Mauro Ponziani, entrambi ritenuti responsabili di avere soppresso illegalmente 9 cuccioli di cane nell'ottobre 2004;

in primo grado costoro furono condannati a due mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad un risarcimento danni, con valore simbolico, di 500 euro;

ai due veterinari Asl viene contestata la violazione degli articoli 544-bis (uccisione di animali per crudeltà e senza necessità) e 110 del codice penale (concorso in reato):

detta sentenza ribadisce quanto già stabilito dalla legge n. 281 del 1991 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", ov-

vero che i cani e i gatti possono essere soppressi, e solo attraverso l'eutanasia, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;

considerato che:

il veterinario dipendente del servizio pubblico è definito veterinario ufficiale e come tale è soggetto agli obblighi di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

il codice deontologico della professione veterinaria stabilito dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) contiene l'insieme dei principi e dei regole che ogni medico veterinario è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione; in particolare, all'articolo 9 viene stabilito che l'esercizio della professione deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità;

inoltre, l'articolo 34 che del medesimo codice deontologico stabilisce che l'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente medico-veterinario, rientra nell'etica professionale del medico veterinario e può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. È responsabilità professionale del medico veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e *stress* possibile;

il comportamento criminoso tenuto dai due veterinari, oltre a ledere l'immagine di un'intera categoria di professionisti, risulta tanto più grave ed inaccettabile in considerazione del fatto che è stato commesso da due veterinari che svolgono la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai quali, dunque, è stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

si rammenta che qualora vi fossero difficoltà interpretative della normativa vigente rispetto ai compiti che sono in carico alle Asl in materia di randagismo, molte sentenze sanciscono la responsabilità delle Asl per la prevenzione del randagismo. Una recente sentenza del 22 novembre 2011 (del tribunale di Bari, sez. Monopoli, Giuseppe Donato Nuzzo) condanna le Asl per il mancato rispetto del compito previsto per la prevenzione del randagismo, nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della Asl e l'assenza di elementi probatori in ordine all'approntamento di idonee attività ovvero iniziative di controllo e prevenzione del randagismo da parte dell'azienda sanitaria stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti criminosi commessi dai due veterinari della Asl de L'Aquila e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere nei loro confronti, anche al fine di impedire che in futuro possano reiterare criminosi nei confronti degli animali nell'esercizio della professione;

quali siano le garanzie che il Ministero intende offrire affinché episodi simili non accadano più, in particolar modo ad opera di medici vete-

rinari pubblici che ricoprono un ruolo che dovrebbe in realtà constatare e denunciare simili reati anziché commetterli;

se non ritenga opportuno non solo, a seguito del gravissimo disegno criminoso messo in atto dai due veterinari condannati, provvedere immediatamente alla sospensione degli stessi dalla pubblica amministrazione, ma anche di attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con la FNOVI, affinché costoro siano radiati dall'ordine professionale.

(4-07178)

(28 marzo 2012)

RISPOSTA. - Come richiamato nell'interrogazione, la legge 14 agosto 1991, n. 281, prevede che i cani e i gatti randagi e quelli ospitati nei canili possano essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità: per quanto riguarda il caso in questione, il Ministero è a conoscenza della condanna dei due medici veterinari della Asl de L'Aquila. In particolare, il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de L'Aquila e il veterinario dell'area C della medesima, sono stati condannati per il reato di cui all'art. 544-*bis* del codice penale, in primo grado nel 2007 e in appello nel 2011, alla pena di mesi due di reclusione e ad una multa di 500 euro per l'uccisione di 9 cuccioli di cane.

Si precisa che il Ministero, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non ha la possibilità di intervento sull'organizzazione delle Asl, ma solo la funzione di supervisione e controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato (Regioni e Province autonome e Aziende sanitarie locali), pertanto non può disporre né la sospensione né il trasferimento ad altro incarico dei citati medici veterinari.

Tuttavia, il Ministero ha ritenuto opportuno suggerire al Direttore generale della Asl di trasferire ad altro incarico il direttore del Servizio veterinario di sanità animale almeno fino alla pronuncia della sentenza definitiva del processo in corso.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

CARDIELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

i poliziotti di quartiere del commissariato di Battipaglia (Salerno) dovrebbero essere spostati al servizio delle volanti;

la decisione dello spostamento sarebbe stata assunta dal questore di Salerno per motivi legati alla carenza di personale;

il servizio del "poliziotto di quartiere" era regolarmente svolto, fino a due mesi or sono, da agenti di detto commissariato addestrati specificatamente per tale compito;

considerato che:

i poliziotti di quartiere a Battipaglia sono diventati, nel corso degli ultimi due anni, un vero e proprio punto di riferimento per la popolazione quali presidi alla sicurezza e argine alle attività delinquenziali, soprattutto in tema di spaccio di stupefacenti da parte della microcriminalità;

gli agenti delle volanti della polizia, nonostante l'impegno, non sono in grado di assicurare, al pari dei poliziotti di quartiere, un intervento e una presenza costanti e capillari sul territorio;

considerato, infine, che:

l'organico delle Forze di polizia a Battipaglia è notevolmente carente;

mancherebbero infatti almeno 20 unità di personale;

sarebbe più opportuno confermare gli agenti già addestrati al servizio di quartiere ancora nel ruolo fin qui ricoperto e coprire i posti vacanti presso il commissariato con il reclutamento di altro personale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di garantire che a Battipaglia continuino ad operare i poliziotti di quartiere;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di colmare le carenze di organico presenti nel commissariato di Battipaglia.

(4-05441)

(21 giugno 2011)

RISPOSTA. - Dagli elementi forniti dalla Prefettura di Salerno emerge che il servizio di poliziotto di quartiere a Battipaglia è stato istituito nel 2004 ed ha visto l'impiego giornaliero di due operatori della Polizia di Stato in ciascuno dei due turni di servizio previsti.

L'attività di polizia di prossimità, nonostante il depauperamento di organico del commissariato di pubblica sicurezza, è stata sempre sostenuta

dalla Questura di Salerno, evidenziando gli apprezzabili riscontri ottenuti nel contesto cittadino.

Dall'inizio del 2011 l'organico del commissariato risulta impegnato anche in attività investigative di supporto all'autorità giudiziaria, che hanno consentito di ottenere importanti risultati nel contrasto alla criminalità mediante l'arresto di numerosi pregiudicati e il rinvenimento e sequestro di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti.

A causa del significativo impegno di risorse umane nelle operazioni e tenuto conto, soprattutto, dell'esigenza di assicurare l'attività primaria della prevenzione e del soccorso pubblico, il servizio di poliziotto di quartiere è stato temporaneamente sospeso a partire dal mese di giugno 2011, con l'impegno di ripristinarlo appena la dotazione numerica del personale lo consentirà.

Ciò nonostante, le Forze dell'ordine continuano a garantire il controllo del territorio, grazie alla professionalità e all'esperienza specifica acquisite dagli operatori.

Allo stato attuale, nonostante un potenziamento dell'organico, permangono ancora situazioni di criticità gestionale connesse all'emergenza del territorio che rendono necessario garantire e addirittura intensificare gli ordinari servizi di prevenzione e controllo.

Si assicura comunque che al momento sono in corso di verifica i criteri di distribuzione delle risorse, anche ai fini di una migliore ottimizzazione delle modalità di impiego del personale.

All'esito di tali verifiche sarà comunque valutata la possibilità di ripristinare il sospeso servizio di polizia di prossimità, nel senso auspicato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(30 luglio 2012)

CARLONI, DELLA MONICA, ANDRIA, D'AMBROSIO, CHIAROMONTE, GHEDINI, FERRANTE, SANNA, PEGORER, ICHINO, CASSON, CECCANTI, MAGISTRELLI, BUBBICO, MICHELONI, MARITATI, BLAZINA, DI GIOVAN PAOLO, ARMATO, INCOSTANTE, DE LUCA, CHITI, VITA, BAIIO, MAZZUCONI, AMATI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella seduta del Senato del 22 settembre 2010, il Sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano ha reso un'ampia informativa sull'assassinio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso lo scorso 6 settembre. Il Sottosegretario ha riferito che le indagini, coperte dal segreto e coordinate dalla

Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono state immediatamente avviate dall'Arma dei carabinieri, dalla squadra mobile di Salerno e da personale altamente specializzato dei ROS, dello SCO, dello SCICO oltre che della DIA di Salerno e non trascurano alcuna ipotesi, tanto meno quella di un agguato di stampo camorristico tenuto conto sia dell'impegno del sindaco Vassallo contro fenomeni come il traffico di droga e gli appalti irregolari sia dei crescenti segnali di interesse da parte della criminalità organizzata al territorio del Cilento finora esente da insediamenti camorristici. Il Sottosegretario ha evidenziato l'estrema gravità di un atto quale l'assassinio di un sindaco, anche alla luce delle competenze assegnate a tale figura di amministratore, garantendo l'impegno del Governo tanto nel seguire le indagini sull'uccisione di Angelo Vassallo quanto nel garantire che i sindaci possano esercitare le loro delicate funzioni in un contesto di legalità e di sicurezza;

considerato che:

a circa due mesi dalla scomparsa del sindaco Vassallo non ci sono notizie circa i mandanti dell'omicidio, né altre informazioni in merito alle indagini;

l'informativa fornita dal Sottosegretario riguarda indicazioni relative ad un contesto territoriale molto ampio, comprensivo dell'intera Provincia di Salerno e della Regione Campania e non pare cogliere riferimenti attinenti al pezzo di territorio in cui Vassallo è stato barbaramente trucidato;

il Cilento è evidentemente ritenuto esente da infiltrazioni camorristiche conclamate, ma non esistono zone franche rispetto ai fenomeni di criminalità organizzata e da tempo vengono segnalati noti fenomeni di penetrazione camorristica nelle zone limitrofe al comune di Pollica;

lo stesso sottosegretario nell'informativa resa all'Aula del Senato ha confermato che proprio ad Acciaroli ha dimorato in soggiorno obbligato per un lungo periodo, fino alla metà degli anni 90, il calabrese capo 'ndrina Franco Muto e ha riferito che viene segnalata da tempo, in particolare nelle relazioni della Direzione investigativa antimafia, una situazione di fermento della criminalità organizzata nella Provincia di Salerno;

il Sottosegretario ha ritenuto di non fornire i numeri dettagliati delle forze in campo tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza nel territorio di Salerno e Provincia;

Angelo Vassallo teneva molto, per quanto rientrava nelle sue possibilità e competenze, ad evitare che il territorio di Pollica fosse preso di mira dal traffico di droga; è noto, infatti, che trattandosi di un sito turistico dotato di porto e con numerosi locali pubblici, lì esiste un consistente volume di traffico e spaccio di stupefacenti;

visto che:

la camorra va dove ci sono interessi economici consistenti. E perciò oggi, dopo quell'efferato omicidio, è indispensabile assumere un grande impegno, sotto il profilo della prevenzione, per ridare sicurezza e fiducia al futuro delle comunità locali;

un comprensorio così vasto come quello del Cilento, un Comune così esteso come quello di Pollica, vanno tutelati attraverso presidi più adeguati e una dotazione numericamente più consistente sia per la magistratura inquirente che per le Forze dell'ordine, anche e soprattutto ai fini di un controllo capillare dei territori più esposti e più sensibili. È questo che è emerso dalle dichiarazioni del procuratore distrettuale di Salerno, dottor Franco Roberti, titolare dell'ufficio che coordina le indagini, durante l'incontro con un gruppo di colleghi parlamentari della Commissione antimafia;

non risulta che dopo l'assassinio del Sindaco Vassallo ci sia stato un incremento di presidi delle Forze di polizia sul territorio,

si chiede di sapere:

se e quali valutazioni stiano emergendo nell'ambito delle indagini relative all'assassinio di Angelo Vassallo;

quale sia, in dettaglio, la consistenza delle forze in campo tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza nel territorio di Salerno e Provincia con particolare riferimento al Comune di Pollica e ai Comuni limitrofi nonché se dal mese di settembre vi sia stato un incremento delle presenze impegnate sugli stessi territori;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che un impegno reale nella lotta alla criminalità sia possibile a partire da una dotazione più adeguata di uomini e risorse per le forze inquirenti nonché da presidi di Forze dell'ordine in numero tale da assicurare la tutela del territorio;

quali siano le iniziative che si intende adottare per riaffermare nei territori ad infiltrazione mafiosa la presenza dello Stato anche a tutela di posizioni così delicate e oggi particolarmente sovraesposte come quelle proprie dei sindaci.

(4-04015)

(3 novembre 2010)

RISPOSTA. - Le indagini sull'omicidio del Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono condotte, con sinergia operativa, dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato insieme alla Sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Salerno, al reparto operativo Carabinieri Salerno, al raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri e dal gruppo investigazioni sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza.

Tale "pool" investigativo ha la finalità di fare piena luce sugli autori materiali del delitto e sul movente; gli inquirenti, infatti, stanno verificando ed approfondendo ogni aspetto ritenuto d'interesse sia nel contesto dell'attività amministrativa condotta da Vassallo, sia in quello connesso alle relazioni professionali, familiari e personali del medesimo, nonché su possi-

bili connessioni dell'omicidio con tentativi di investimento nel settore edilizio da parte di soggetti collegati alla criminalità organizzata, o con attività di traffico e di spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto non viene, allo stato, esclusa alcuna ipotesi d'indagine.

Per quanto attiene alla presenza e la distribuzione delle Forze dell'ordine nel Cilento, si evidenzia che la Polizia di Stato è presente nel territorio con il commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, con il posto Polfer di Sapri e con il distaccamento della Polizia stradale di Vallo della Lucania.

L'Arma dei Carabinieri risulta impegnata con le compagnie di Agropoli, di Vallo della Lucania e di Sapri, rispettivamente con 12, 13 e 9 stazioni.

Complessivamente, l'Arma impiega più di 350 militari ed il rapporto tra il loro numero e quello degli abitanti (pari a uno a 781) è pressoché in linea con il dato provinciale (pari a uno a 728), regionale (pari a uno a 778) e quello nazionale (pari a uno a 769).

Infine, la Guardia di finanza è presente con la compagnia di Agropoli, le tenenze di Sapri e di Vallo della Lucania, le brigate di Marina di Casalvelino, di Santa Maria di Castellabate e di Marina di Camerota.

Si evidenzia che nell'eventualità di programmi di controllo straordinario del territorio, il citato dispositivo territoriale viene supportato da unità specializzate provenienti dai reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

DE STEFANO

(30 luglio 2012)

CASTRO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

le maschere di protezione respiratoria (anche dette facciali filtranti) sono dei dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui impiego è diffuso nelle strutture sanitarie per prevenire il contagio del personale medico e paramedico da agenti infettivi, e rappresentano un mezzo importante di protezione: il loro utilizzo è infatti disciplinato, oltre che a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche dalla normativa comunitaria;

in particolare, il Comitato europeo di normazione (CEN), ente che ha quale scopo quello di armonizzare e produrre norme tecniche a livello europeo, ha stabilito, in applicazione della "Direttiva 89/686/CEE del Con-

siglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale", i requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti con la norma armonizzata EN149 (cosiddetti FFP2 e FFP3);

è unanimemente riconosciuta a livello internazionale (innanzitutto dall'OMS) l'idoneità dei respiratori conformi alla norma EN149 (e certificati in terza categoria ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale") a proteggere dai rischi del contagio da agenti biologici aerodispersi, in quanto pienamente rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari;

oltre a quanto espresso dall'OMS e ripreso anche da allegati di alcune leggi nazionali (per esempio in materia di SARS), il gruppo di lavoro dispositivi di protezione delle vie respiratorie della Commissione sicurezza dell'ente nazionale italiano di unificazione (UNI) si è più volte pronunciato nel ritenere che i facciali filtranti rispondenti alla norma EN149 siano adeguati a fornire protezione anche contro agenti biologici;

considerato inoltre che:

l'ex Istituto superiore per la sicurezza sui luoghi di lavoro (ISPESL), oggi Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL, i cui rappresentanti siedono anche nel citato gruppo di lavoro UNI, ha approvato una serie di linee guida sulla prevenzione del contagio da agenti biologici affermando che i DPI delle vie respiratorie contro agenti biologici debbano avere una specifica marcatura così descritta: "certificazione CE di Tipo emessa dall'Organismo notificato che (...) attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE", escludendo quindi i facciali filtranti certificati EN149;

più di recente, è stato confermato detto approccio con l'elaborazione da parte del Settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL di un documento tecnico relativo ai "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.", diffuso per diverse settimane tramite il sito *Internet* dell'INAIL, in cui appunto si indicano i requisiti che tali dispositivi devono avere affinché ne sia garantita l'efficacia, escludendo nuovamente i facciali filtranti certificati EN149;

non si comprende la ragione della mancata menzione in tali documenti dei respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149, trattandosi di un orientamento del tutto in controtendenza rispetto all'unanime orientamento internazionale e, in diverse occasioni, anche nazionale: ad esempio, lo stesso ex ISPESL, nelle "Linee Guida per la protezione dell'influenza aviaria", aveva ritenuto idonei i facciali filtranti certificati secondo la norma EN149 alla protezione nei confronti del rischio di contagio;

la mancata menzione dei respiratori certificati in tutte le linee guida di riferimento influenza in maniera irreversibile le scelte di acquisto delle aziende sanitarie le quali, vedendo menzionato soltanto il dispositivo dotato di "certificazione CE per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 CE", optano inevitabilmente per tale dispositivo;

inoltre, tale conseguenza crea anche un aggravio economico ai danni delle stesse aziende sanitarie in quanto il dispositivo dotato di certificazione CE per la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della direttiva 54/2000 è prodotto da una sola azienda che, operando in regime di monopolio, di fatto pratica dei prezzi superiori a quelli che vorrebbero offerti, in un contesto di gara, dagli altri produttori di respiratori certificati ai sensi della norma europea EN149,

si chiede di sapere se e quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché siano riviste le linee guida del settore tecnico-scientifico e ricerca di INAIL (ex ISPESL) che non considerano anche i facciali filtranti che abbiano ottenuto una certificazione CE di tipo sulla base della norma armonizzata EN149 come idonei alla protezione da agenti biologici, vista la loro piena rispondenza ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza necessari ed anche in considerazione del forte orientamento che, come specificato in premessa, dette linee guida rappresentano per le aziende sanitarie, attualmente chiamate a sostenere maggiori costi, proprio in un momento in cui il Governo è impegnato nel contenimento della spesa pubblica, e soprattutto di quella sanitaria.

(4-05604)

(14 luglio 2011)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente alla circostanza per cui, per effetto delle linee guida del settore tecnico-scientifico e ricerca dell'Inail (ex Ispesl), sembra evincersi la mancata idoneità di alcune maschere facciali filtranti per la protezione delle vie respiratorie a svolgere la richiesta azione protettiva quando utilizzati a tutela di soggetti esposti all'inalazione di agenti biologici, si rappresenta quanto segue.

Le linee guida dell'Inail sembrerebbero realizzare una sorta di restrizione del mercato (e dell'utilizzo) delle maschere facciali conformi alla norma europea EN 149, che detta i requisiti costruttivi e prestazionali per tali dispositivi di protezione individuale (DPI), a beneficio esclusivo di quelle dotate di "certificazione CE di Tipo emessa dall'Organismo notificato che (...) attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000/CE".

Riscontrata l'esistenza di pareri discordanti nella letteratura nazionale in materia, il Ministero ha ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro (composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dello sviluppo economico, della salute e dell'Inail) con il compito di approfondire i profili di sicurezza e di tutela della salute sottesi all'utilizzo di DPI che siano effettivamente idonei ed efficaci a proteggere i lavoratori dai rischi cui possono essere esposti.

Le risultanze del gruppo di lavoro sono state trasfuse nella circolare n. 15 del 27 giugno 2012, che reca chiarimenti in merito alla problematiche richiamate.

La circolare richiama quanto testualmente riportato nel documento ex Ispesl "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni", relativamente all'utilizzo dei DPI individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale: "I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE".

Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei DPI deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 475 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.

Occorre quindi evidenziare che l'uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla norma europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero e dallo stesso ex Ispesl) che internazionali (prodotti ad esempio dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal NIOSH).

Pertanto, soltanto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di tipo secondo la direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall'allegato II della direttiva citata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un organismo notificato un attestato di esame del tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l'utilizzo della norma europea

armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all'allegato citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.

Alla luce di quanto sopra, risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, che attestano la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

FORNERO

(1° agosto 2012)

DELLA SETA. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante le caraffe filtranti non solo sono una spesa inutile, ma possono addirittura peggiorare la qualità dell'acqua potabile. Possono penalizzare le caratteristiche di potabilità e sono vendute, senza nessun controllo, sulla base di vecchie disposizioni che non tutelano la salute. Questo giudizio è contenuto in vari articoli pubblicati recentemente su giornali e siti *web*;

certo è che l'uso delle caraffe filtranti non elimina le sostanze pericolose e dunque non migliora la qualità dell'acqua: lo confermano gli esiti delle indagini avviate da diverse Procure, secondo i quali questi dispositivi hanno come unico scopo quello di modificare il sapore, l'odore e il colore dell'acqua. Inoltre, una scarsa manutenzione nel tempo rischierebbe di far perdere all'acqua anche le caratteristiche di potabilità;

anche la pubblicità di queste caraffe filtranti è alquanto opaca, perché lascia intendere che le caraffe garantiscono sempre e comunque un miglioramento della qualità dell'acqua mentre più di un *test*, da ultimo quello realizzato dall'associazione "Altroconsumo", dimostra che per alcuni aspetti tendono a peggiorarla. Il pericolo maggiore è la proliferazione di batteri quando la cartuccia è prossima all'esaurimento: l'acqua filtrata, insomma, potrebbe contenere più batteri di quella del rubinetto. Sempre secondo Altroconsumo, le caraffe filtranti tenderebbero ad addolcire l'acqua;

dunque, le caraffe filtranti rischiano di peggiorare la qualità dell'acqua del rubinetto, e non viceversa;

ora si apprende che finalmente il Ministero della salute ha emanato un provvedimento che, oltre a disporre regole più severe sulle caraffe filtranti, fissa requisiti di sicurezza più severi anche per i dispositivi da appli-

care ai lavelli di abitazioni private e ristoranti. Le aziende hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente avviare un monitoraggio che garantisca fin da ora il rispetto delle nuove norme in materia di salute e di sicurezza dei cittadini, e consenta di evitare ogni forma di informazione ambigua o non veritiera nei confronti dei consumatori.

(4-07281)

(17 aprile 2012)

RISPOSTA. - Il Ministero, nell'ambito delle azioni sviluppate dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha stipulato, nel 2011, un accordo di collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, finalizzato alla valutazione del rischio igienico-sanitario correlato al consumo umano di acque, in conformità al decreto legislativo n. 31 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, trattate mediante caraffe filtranti.

Infatti, il Consiglio superiore di sanità, nel parere espresso dalla Sezione III il 14 giugno 2011, relativamente alla valutazione, ha messo in evidenza il fatto che, al di là dello studio "Assessment of the effects of jug water filters on the quality of public water supplies - Final report to the Drinking water inspectorate", del gennaio 2003, le informazioni tecnico-scientifiche disponibili in materia sono piuttosto limitate, anche in considerazione della relativamente recente introduzione in commercio delle caraffe.

Lo studio è attualmente in corso, puntualmente monitorato dal Ministero e, non appena si dovessero evidenziare eventuali problematiche sanitarie, verranno avviati i provvedimenti ritenuti necessari.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

FERRANTE, DELLA SETA. - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in Italia sono attualmente presenti 50.000 apicoltori con 1,3 milioni di alveari, per un fatturato complessivo di 60 milioni di euro, che arrivano però a circa 2,5 miliardi se si tiene conto del contributo indispensabile alle colture agricole che necessitano dell'impollinazione;

a seguito di crescenti spopolamenti e morie di api culminate nella falciatura d'apiari nell'anno 2008 che ha messo in crisi l'intero comparto apistico nazionale sono state intraprese numerose e diversificate iniziative, a livello istituzionale, per comprendere la causa di tale fenomeno, e in particolare si ricorda che il Ministero della salute ha emesso, il 17 settembre 2008, un decreto dirigenziale relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

tale sospensione è stata prorogata per ben quattro volte, ora scade il 30 giugno 2012. Si evidenzia che prima della moratoria, cioè dal 2002 al 2008, il calo della produzione nazionale di miele era arrivato progressivamente al 50 per cento, mentre da quando c'è stata la moratoria, ossia dal 2008, l'apicoltura nel Nord Italia è rinata e ha contribuito efficacemente al contrastato della moria di api: negli anni 2009, 2010 e 2011 è stato infatti registrato un netto miglioramento dello stato di salute e dei livelli di produttività degli allevamenti apistici e, come risulta dal rapporto dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), nel 2010 la produzione di miele è aumentata del 26,3 per cento rispetto al 2009. Al tempo stesso il divieto dell'utilizzo dei neonicotinoidi nella concia delle sementi di mais non ha comportato danni a tali produzioni, che anzi sono state ottime proprio la scorsa stagione;

in conseguenza di tali evidenze, risulta del tutto comprensibile la rinnovata e motivata richiesta di un ritiro definitivo dell'autorizzazione d'uso di tali preparati a base d'insetticidi sistemici, nel Paese, avanzata dalle associazioni degli apicoltori - prima fra tutte l'Unione nazionale degli apicoltori italiani (Unaapi) - e dalle associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente;

ma, ad oggi, mancano solo 19 giorni alla scadenza della moratoria, non si conosce ancora la volontà politica dei Ministeri interessati, pertanto questa indecisione sta causando un giustificato allarme da parte delle associazioni e della cittadinanza, in quanto, qualora non venisse ritirata definitivamente l'autorizzazione d'uso, si permetterebbe alle aziende agricole di poter utilizzare semi conciatati con preparati sistemici nelle semine primaverili. Risulta quindi evidente come tale possibilità (alla luce degli studi e dei monitoraggi fino ad oggi effettuati in campo nazionale ed internazionale) rappresenti un reale pericolo per l'intero settore apistico italiano e per gli equilibri ambientali nel loro insieme;

a tal proposito si ricorda che gli interroganti hanno già presentato un'interrogazione, 4-05744 del 29 luglio 2011, con la quale si chiedeva quali provvedimenti il Governo intendeva adottare per affrontare e risolvere le problematiche;

si sottolinea che l'Unaapi ha ribadito, in questi anni, e da ultimo con una nota del 9 giugno 2012, inviata ai Ministri in indirizzo, nella quale si prospettano l'insieme delle motivazioni scientifiche che motivano la sen-

satezza nel Paese di uno *stop* definitivo ai concianti neonicotinoidi del mais, che tutte le prove di campo e di laboratorio hanno accertato che queste efficacissime molecole sono terribilmente tossiche sia al contatto immediato che subdolamente nel tempo. All'effetto devastante sulle api si somma la sostanziale inutilità agronomica. I danni parassitari al mais, infatti, sono facilmente contenibili con la vecchia ed efficace pratica della rotazione. Nel 2010 i danni provocati dall'insetto nordamericano che si nutre del mais hanno toccato, grazie alla rotazione, solo lo 0,01 dell'intera superficie coltivata con questa coltura;

dalla ricerca pluriennale, coordinata dal Cra Api, unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura, denominata progetto Apenet, finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emerge, infatti, che quando un'ape, nel suo tragitto verso la fonte di cibo, sorvola una seminatrice che semina mais conciato con insetticidi, può assumere una dose letale di principio attivo, probabilmente anche con un singolo volo. L'intossicazione, dunque, non è mediata dall'assunzione di cibo contaminato. Ma anche la modifica con filtri delle seminatrici non risolve il problema: le prove, effettuate utilizzando api chiuse in gabbiette a rete, mostrano ancora elevate percentuali di mortalità, variabili dal 30 al 60 per cento a seconda dell'altezza di volo. Dallo studio emerge che la mortalità invernale 2010/11 si è attestata al 22,48 per cento;

l'insieme dei notevoli risultati scientifici *made in Italy*, dimostrano tra l'altro anche che questi pesticidi sono in grado di provocare un danno notevole ai processi d'apprendimento e di coesione delle colonie d'api,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile e improcrastinabile, in base al principio di precauzione, deliberare in via definitiva il ritiro dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil.

(4-07715)

(14 giugno 2012)

RISPOSTA. - In merito alla problematica legata all'impiego dei semi di mais concianti con i prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi (sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid) e fipronil, si precisa che il Ministero, con il decreto dirigenziale del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2012, n. 151, ha prorogato la sospensione dell'impiego delle sementi trattate con le sostanze attive in questione, fino al 31 gennaio 2013, basandosi principalmente sul principio di precauzione.

Sulla base di tale principio, così come indicato dalla Commissione europea, i provvedimenti di sospensione e divieto nell'uso di prodotti per i

quali sussiste un rischio per la salute umana o per l'ambiente, devono essere adeguati al rischio e riesaminati entro un termine ragionevole.

Ne consegue che gli eventuali provvedimenti restrittivi devono, pertanto, essere adottati limitatamente al periodo strettamente necessario per l'acquisizione e la successiva valutazione di tutta la documentazione occorrente per poter definire il fenomeno dello spopolamento e della moria delle api.

Il Ministero, fortemente sensibile alla problematica, ha ritenuto, sentita la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, di poter procedere alla proroga della sospensione, per ulteriori 7 mesi, in considerazione che entro tale arco temporale devono essere acquisiti: il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto "Apenet" per gli effetti del mais conciato sulle api e l'esito delle valutazioni che la Commissione europea e l'EFSA stanno elaborando riguardo a specifici documenti (EFSA statement neonicotinoids; Review of fipronil; EFSA's opinion on Apenet project; Bee risk assessment guidance document - risk managers document).

I risultati di tali valutazioni, che dovrebbero essere finalizzate entro il 31 dicembre 2012 e, in generale, le determinazioni che si stanno assumendo presso la Commissione europea, fortemente sensibilizzata su questo tema anche da parte del Parlamento europeo, permetteranno di arrivare ad una nuova valutazione e gestione del rischio per le api.

Per quanto attiene alla richiesta di revocare definitivamente l'impiego dei neonicotinoidi per la concia delle sementi, si segnala che il Ministero intende procedere con le proprie determinazioni alla luce delle decisioni armonizzate a livello comunitario e tenuto conto sia dei pareri della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari sia delle valutazioni degli altri Ministeri interessati (quelli delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico).

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

FILIPPI Alberto. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'emergenza del randagismo fuori controllo in molte Regioni italiane, in particolare in alcune del Meridione come la Puglia, è stato negli anni oggetto di interrogazioni a livello locale e nazionale (Legislatura XVI, atto di sindacato ispettivo 4-05167 presentato dal senatore Cesarino Monti)

un caso urgente è costituito dal Comune di Canosa di Puglia, dove si riscontra questa triste situazione alla quale devono spesso sopperire i cittadini con impegno e mezzi propri, a causa delle evidenti inadempienze dell'amministrazione comunale e della Unità sanitaria locale veterinaria;

la signora Alessandra Amorese, una cittadina del Comune di Canosa di Puglia, è stata oggetto di una diffida nel mese di agosto 2011 per essersi presa cura di alcuni randagi nella campagna retrostante la propria zona condominiale, provocando presumibilmente schiamazzi, secondo le Forze dell'ordine;

i cani, dotati di *microchip* e sterilizzati, stazionano in un terreno a dovuta distanza dalle abitazioni e, essendo curati e sfamati, non rappresentano alcun pericolo per i residenti né dal punto di vista dell'incolumità pubblica né dal punto di vista igienico-sanitario;

la legge n. 12 del 1995 della Regione Puglia prevede esplicitamente la figura dei cani collettivi, ovvero "cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dall'art. 672 del Codice penale", per ovviare al problema della detenzione di animali nei canili che, in base alla legge n. 281 del 1991, dovrebbero essere solo luoghi di transito ma che si trasformano, invece, di fatto in prigioni;

il 30 novembre sono stati catturati, senza dare alcuna spiegazione, tre dei cani stanziali, intestati al Comune di Barletta, Canosa e ad un privato;

è stato impedito l'ingresso al canile della signora Amorese ed il 1° febbraio la stessa ha ricevuto una sanzione di 50 euro per mancata custodia dei tre cani;

il presidente dell'associazione di volontariato di Barletta "Gli Amici di Fido" ha incontrato l'assessore all'ambiente che ha suggerito di fare delle richieste scritte e per questo la cittadina in questione, in veste di referente del Comitato nazionale UGDA per il Comune di Canosa di Puglia, congiuntamente al presidente dell'associazione di Barletta, ha presentato tre richieste protocollate come segue: accesso al canile sanitario, informazioni sulla degenza cani, visione della documentazione relativa alla cattura dei cani, rispettivamente al sindaco, alla Usl e al comando di Polizia municipale;

alle prime due delle suddette richieste non è mai stata data risposta, mentre in merito alla terza il comando della Polizia municipale ha suggerito di procedere con altra richiesta indicando precisamente quale fosse l'atto da visionare ed il 25 febbraio la signora in questione, con il supporto di un avvocato, ha fatto ricorso al verbale del 1° febbraio;

nel mese di marzo il veterinario, la Polizia municipale e l'accalappiacani hanno tentato invano di catturare i restanti cani e successivamente sono stati abbattuti i giacigli degli stessi;

risulta evidente un accanimento nei confronti di una cittadina che sopperisce a mancanze dell'Usl veterinaria e dell'amministrazione comunale quando il fenomeno del randagismo sul territorio di Canosa di Puglia costituisce un serio problema,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo sia stata sanzionata una cittadina per omissione di custodia di cani non propri;

se al Governo risulti l'ammontare dei fondi stanziati dal bilancio della Regione Puglia per il randagismo e in quale modo vengano utilizzati, considerato che la situazione del randagismo nella Regione è totalmente fuori controllo;

se risulti che il Comune di Canosa di Puglia abbia presentato istanza per l'accesso ai fondi regionali destinati alla prevenzione e alla tutela del randagismo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e se abbia ottenuto tali fondi; in caso positivo se risulti in che modo abbia utilizzato tali risorse economiche destinate alla prevenzione e tutela del randagismo, assieme alla Azienda sanitaria locale (Asl) competente, in ordine ai principi di buona amministrazione *ex art. 97* della Costituzione e di quelli programmati in relazione al fenomeno del randagismo assolutamente fuori controllo nel territorio comunale indicato e in ordine al necessario mantenimento dei cani e dei gatti nelle condizioni di benessere e sussistenza, previste esplicitamente dalla legge n. 281 del 1991 e che parrebbero assolutamente disattese;

se risulti quali siano e a chi siano imputabili le responsabilità che negli anni hanno portato all'emergenza randagismo, in particolare nel territorio di Canosa di Puglia e in generale nella Regione Puglia.

(4-07545)

(24 maggio 2012)

RISPOSTA. - Il caso della signora diffidata e sanzionata è noto al Ministero, che ha seguito la vicenda dopo una specifica segnalazione.

Acquisita tutta la documentazione del caso, il Ministero ha inviato una richiesta di informazioni al Comune di Canosa di Puglia e alla locale Polizia municipale. In tale nota è stato sottolineato che la cittadina sanzionata ai sensi degli artt. 659 e 672, comma 1, del codice penale per omessa custodia e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, non è la proprietaria dei cani e che i tre animali sono iscritti all'anagrafe canina regionale a nome di due Comuni (Barletta e Canosa) e di un altro privato cittadino.

È stato inoltre ricordato che la normativa regionale prevede la figura del cane collettivo e del tutore responsabile, e che l'affidamento dei suddetti cani presso il canile privato di Altamura non è conforme alla normativa regionale vigente. Infatti tale struttura ospita, dalla documentazione acquisita dalla Regione Puglia, 750 cani e non dovrebbe accogliere altri animali fino al raggiungimento del numero massimo consentito di 200 soggetti (art. 2 della legge regionale n. 26 del 2006), ed inoltre è ubicata in una provincia diversa da quella dell'accalappiamento (art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010).

Il vice comandante della Polizia municipale, in data 12 maggio 2012, ha fornito una relazione nella quale conferma che i cani catturati risultano di proprietà di un privato cittadino e dei due citati Comuni.

Nel ravvisare irregolarità nell'applicazione della sanzione, tuttavia, occorre precisare che il Ministero non ha competenze specifiche rispetto ai reati contestati, in quanto, trattandosi di fattispecie prevista dal codice penale, è stata in merito inviata informativa alla Procura della Repubblica di Trani.

Quanto all'ammontare dei fondi stanziati dalla Regione Puglia, si ricorda che il Ministero ripartisce alle Regioni e alle Province autonome i fondi stanziati in base all'art. 8 della legge n. 281 del 1991 sul randagismo: negli ultimi 3 anni sono stati erogati alla Regione Puglia rispettivamente: 220.451 euro (2009), 203.778 euro (2010), 16.795 euro (2011).

In base al decreto ministeriale 6 maggio 2008, le Regioni inviano entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in tema di lotta al randagismo nell'anno precedente; l'ultima relazione da parte della Regione Puglia è pervenuta in data 30 marzo 2012; da tale relazione risulta che nell'anno 2011 le Asl hanno ricevuto 496.000 euro per le attività di sterilizzazione dei cani randagi; i Comuni hanno beneficiato di 200.000 euro per l'attività di sterilizzazione dei cani padronali e di ulteriori 200.000 euro per la realizzazione e/o l'ampliamento di strutture, di proprietà comunale, adibite all'accoglienza di cani.

Riguardo all'eventuale richiesta di accesso ai fondi da parte del Comune di Canosa, si rappresenta che la medesima relazione indica che nell'anno 2011 la Regione ha erogato al Comune 3.294 euro per l'attività di sterilizzazione di cani padronali.

In merito alle responsabilità che negli anni hanno portato all'emergenza randagismo, occorre rilevare che se la normativa regionale fosse stata applicata *ab initio*, la Puglia sarebbe una delle Regioni all'avanguardia in materia. Infatti la normativa regionale prevede che siano i Comuni a gestire i canili, in proprio o affidando la gestione, attraverso formali convenzioni, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale e ha stabilito, inoltre, una capienza massima di 200 cani per ogni struttura; tali disposizioni, se rispettate, sarebbero sufficienti a contrastare il *business* dei canili. La legge regionale prevede la possibilità di rimettere in libertà, previa sterilizzazione e microchippatura, i cani che non abbiano manifestato sintomi di aggressività.

Tuttavia, la quasi totale mancanza di applicazione delle disposizioni di legge, unita ad una generale scarsa attenzione al problema da parte delle autorità territorialmente competenti, hanno portato questa Regione ad essere tra quelle che presentano maggiori criticità in tema di randagismo.

Per questo motivo la competente Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero ha chiesto un incontro all'Assessore regionale per la sanità, al fine di risolvere concretamente tutte le criticità esistenti e per ottenere adeguati risultati sia nella riduzione del randagismo sia nella tutela del benessere degli animali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ICHINO, NEROZZI, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, PASSONI, TREU, ADAMO, AMATI, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LUSI, MAGISTRELLI, MARINARO, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, PORETTI, SANGALLI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VITA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il fenomeno delle dimissioni in bianco interessa circa 2 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani, ma soprattutto le donne in età fertile in una percentuale del 60 per cento ed è diffuso su tutto il territorio nazionale;

si tratta di una vera e propria pratica vessatoria consistente nel far firmare alla lavoratrice o al lavoratore un atto di dimissioni senza data con il quale il datore di lavoro può simulare il recesso del lavoratore in qualsiasi momento successivo alla sottoscrizione del suddetto atto;

a seguito di quanto disposto dall'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è infatti possibile - di nuovo - per i datori di lavoro ricorrere a questo abuso (che rappresenta anche un modo per aggirare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori) in quanto la norma che contrastava il ricorso alle dimissioni in bianco, introdotta nel nostro ordinamento durante il Governo Prodi con la legge 17 ottobre 2007, n. 188, è stata prontamente abrogata, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore, dal Governo Berlusconi che motivò questa scelta, a giudizio degli interpellanti infelice, con esigenze di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro;

la richiesta di dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a fa-

vore del datore di lavoro, è un abuso che mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità;

per le donne i motivi più frequenti dell'ingiustificato licenziamento sono la gravidanza o la nascita di un figlio, la malattia, l'età, nonché i rapporti con il sindacato;

secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: sono circa 800.000 - quasi il 9 per cento delle lavoratrici che lavorano o hanno lavorato in passato - le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate con lo strumento delle dimissioni in bianco o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

a subire più spesso questo trattamento, secondo il rapporto dell'Istat, non sono le donne delle generazioni più anziane, ma le più giovani (il 13,1 per cento delle madri nate dopo il 1973), le residenti nel Mezzogiorno (10,5 per cento) e le donne con un titolo di studio basso (10,4 per cento), le donne che lavorano o lavoravano come operaie (11,8 per cento), quelle impiegate nell'industria (11,4 per cento), con un *partner* anch'egli operaio (11,0 per cento), e con un basso livello d'istruzione (10,6 per cento);

tra le lavoratrici costrette a lasciare il lavoro in occasione o a seguito di una gravidanza, solo 4 su 10 hanno poi ripreso l'attività e, comunque, le opportunità di riprendere a lavorare non sono le stesse in tutto il Paese: su 100 lavoratrici madri licenziate o indotte a dimettersi riprendono a lavorare 51 nel Nord e solo 23 nel Sud;

sono da tempo assegnati alla 11 a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato i disegni di legge n. 884 e n. 1273 d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Ichino e Nerozzi, finalizzati al contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco;

premesso inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato avvio ad iniziative per affrontare la questione del mercato del lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Fornero, ha di recente dichiarato di voler porre rimedio alla grave situazione che si è creata in materia di dimissioni in bianco con l'abrogazione della legge 17 ottobre 2007, n. 188,

si chiede di sapere in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alle sue dichiarazioni per porre fine alla triste e vessatoria pratica delle dimissioni in bianco.

(4-07765)

(21 giugno 2012)

RISPOSTA. - La pratica delle dimissioni in bianco consente all'impresa di licenziare un lavoratore o, più spesso, una lavoratrice, ma-

scherando il licenziamento con finte dimissioni volontarie. Al momento dell'assunzione, infatti, la lavoratrice (o il lavoratore) firma le proprie dimissioni su un foglio privo di data. Il datore di lavoro inserirà la data quando lo riterrà opportuno (generalmente a seguito di malattia, infortunio o comportamento da lui considerato inappropriato) privando così la controparte delle tutele che la legge prevede.

Tale comportamento assume una caratterizzazione particolarmente negativa quando le dimissioni in bianco sono utilizzate in caso di gravidanza della lavoratrice.

Il Governo, e in particolare il Ministro del lavoro con delega alle pari opportunità, e particolarmente sensibile al tema e si è occupato (e continua ad occuparsi attraverso iniziative concrete, attualmente in corso di realizzazione) della problematica delle dimissioni in bianco, con particolare attenzione alla condizione delle lavoratrici madri e/o dei lavoratori padri.

In particolare, la questione è stata esaminata nel corso di un seminario di lavoro organizzato il 5 aprile 2012 dalla Direzione generale per l'attività ispettiva e dall'ufficio della consigliera nazionale di parità.

In tale sede è stato evidenziato il fatto che le dimissioni volontarie della lavoratrice e/o del lavoratore durante il periodo di maternità/paternità devono seguire un *iter* predeterminato (che è quello disciplinato dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001) e che prevede la convalida da parte delle Direzioni territoriali del lavoro se la richiesta di dimissioni è presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento. A detta convalida è condizionata l'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, le dimissioni non convalidate presso le Direzioni territoriali del lavoro sono nulle e, quindi, prive di effetti.

Lo scopo è sempre quello di verificare l'autenticità dell'intenzione di dimettersi, proveniente da soggetti esposti al rischio di licenziamento.

Al fine di assicurare l'efficace applicazione della disposizione legislativa vigente è stato previsto: la predisposizione di una modulistica unificata contenente una serie di domande che consentono un approfondimento sulla reale volontà della lavoratrice e/o del lavoratore di dimettersi, entrando anche nel merito della condizione familiare personale della/del dichiarante; la necessaria presenza fisica della lavoratrice e/o del lavoratore innanzi al funzionario, senza possibilità di sostituzioni o deleghe; la previsione di una serie di domande volte ad approfondire le motivazioni delle dimissioni. Si è, inoltre, provveduto all'elaborazione di un modello di dichiarazione e di un *report* per la rilevazione dei dati a carattere nazionale che devono essere utilizzati da tutti gli uffici preposti ad accogliere le dichiarazioni. Tali pratiche appaiono utili sia ai fini statistici (per consentire, ad esempio, il monitoraggio dei settori maggiormente interessati dal fenomeno) sia per accertare la volontà e, soprattutto, la spontaneità delle dimissioni. Risulta, infatti, possibile (facendo riferimento ai dati tratti dal rapporto di monitoraggio) indivi-

duare il numero delle dimissioni convalidate nell'anno 2011, che corrispondono a 17.681, e rapportarlo al dato dell'anno precedente (che risulta essere corrispondente a 19.017), individuando così una diminuzione delle convalide del 7 per cento.

Le conclusioni emerse dal seminario innanzi richiamato hanno evidenziato come l'attività di vigilanza costituisca un efficace deterrente contro i fenomeni di irregolarità, pertanto, anche per l'anno 2012 l'azione di vigilanza del Ministero sarà orientata a verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori fondati sul sesso, nonché l'effettività della tutela delle lavoratrici madri.

Occorre ricordare, inoltre, che con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", sono state introdotte, all'articolo 4, commi da 16 a 23, disposizioni volte a contrastare il fenomeno della pratica delle dimissioni in bianco.

Tali norme sono dirette a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco con l'introduzione di misure volte ad incrementare il livello di tutela a fronte del deprecabile fenomeno, perseguendo altresì finalità di trasparenza e semplificazione. A tal fine, per garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio, viene rafforzato il regime della convalida, quale condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro e viene aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida può avvenire.

Le nuove disposizioni si preoccupano, altresì, di tutelare l'interesse dell'impresa a non restare vincolata ad un rapporto di lavoro che la lavoratrice o il lavoratore stessi considerano concluso, ma la cui cessazione, per inerzia, negligenza o altro, non viene formalizzata in termini definitivi.

Di qui l'introduzione di modalità che permettano di accertarsi che il lavoratore sia effettivamente informato della necessità di convalidare le proprie dimissioni tramite invito scritto recapitato al domicilio indicato nel contratto di lavoro o comunicato al datore di lavoro, ovvero consegnato alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta, e che consentano di stabilire che, passato un certo periodo di inerzia della lavoratrice o del lavoratore, il datore di lavoro possa comunque ritenere legittimamente risolto quel rapporto di lavoro.

In particolare, la legge di riforma del mercato del lavoro, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilisce una procedura di convalida delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i primi tre anni di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento) da parte del servizio ispettivo del Ministero competente per territorio estendendo, in tali casi, l'istituto del convalida anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Al di fuori di tali casi, tutti legati alla funzione genitoriale, sono previste modalità alternative di convalida al rispetto delle quali viene subordinata l'efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto. Si tratta, in particolare, della sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 della legge n. 264 del 1949, ovvero ulteriori modalità semplificate da individuarsi a mezzo di decreto ministeriale in un'ottica di maggiore semplificazione della procedura.

Laddove non si proceda alla convalida o alla sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderiscano, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione all'invito a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il centro per l'impiego territorialmente competenti o presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva ovvero all'invito ad apporre la sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero all'effettuazione della revoca.

Entro il medesimo termine di 7 giorni, sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo la propria prestazione al datore di lavoro. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.

Le dimissioni sono inefficaci qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provvede a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Per quanto riguarda, invece, la pratica illegittima dell'uso, da parte del datore di lavoro, del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore, al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto (salvo i casi in cui il fatto costituisca reato) è prevista la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro e la competenza delle Direzioni territoriali del lavoro per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione.

In conclusione, si ritiene che la legge 28 giugno 2012, n. 92, al fine di prevenire i licenziamenti mascherati da dimissioni e superando la prospettiva unilaterale di ciascuna delle parti, introduca un meccanismo equilibrato tra la prioritaria tutela dei lavoratori e le esigenze dei datori di lavoro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

FORNERO

(1° agosto 2012)

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI. - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel Paese più di 70.000 persone sono state contagiate tra gli anni '70 e '90 da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o emoderivati infetti, contraendo malattie irreversibili quali l'Aids o l'epatite C. Tra il 1985 e il 2008 ci sono stati, tra queste persone, circa 2.600 decessi;

l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede «Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilia ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti» uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007;

l'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), autorizzava per le transazioni di cui sopra una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mentre il comma 362 dello stesso art. 2 prevedeva l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in cui fossero fissati i criteri in base ai quali definire, nell'ambito di un piano pluriennale, tali transazioni;

in data 28 aprile 2009 è stato adottato dall'allora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 132, che determinava le regole per la stipula delle transazioni con soggetti danneggiati che abbiano instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

il Ministero della salute ha disciplinato altresì le «Modalità di presentazione delle domande di adesione alle transazioni ai sensi del decreto 28 aprile 2009, n. 132» attraverso una circolare ministeriale pubblicata il 22 ottobre 2009, a seguito della quale, secondo quanto riportato sul sito dello stesso Ministero, sono state presentate 7.356 domande di adesione alla procedura transattiva;

il 5 maggio 2011 il Consiglio dei ministri ha rinviato la votazione del decreto-legge sul riconoscimento di indennizzi per quanti hanno contratto malattie a causa di una trasfusione di sangue a causa di alcuni «tecnicismi» da risolvere, secondo quanto riportato da notizie di stampa riferite al Ministro della salute *pro tempore*, pur avendo in realtà l'intera copertura finanziaria. La votazione del decreto-legge è, in sostanza, l'ultimo passo per dare l'avvio effettivo al risarcimento;

secondo il Comitato vittime da sangue infetto questo decreto-legge rappresenta un provvedimento di grande giustizia che pone fine a errori sanitari che hanno determinato la morte di tante persone e costringe alla malattia tanti emotrasfusi; tuttavia la sua approvazione continua ad essere rinviato: non è stato discusso neanche nel Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011;

il Ministro della salute *pro tempore* Fazio, rispondendo ad un'interrogazione dell'on. Palagiano (3-01803), in data 7 settembre 2011, sulla mancata discussione in Consiglio dei ministri del decreto relativo al riconoscimento di indennizzi per quanti hanno contratto malattie a causa di una trasfusione di sangue, dichiarava che il 5 maggio 2011 il Consiglio ha ritenuto di rinviare la decisione definitiva a seguito di un approfondimento di aspetti tecnici. "Questi aspetti tecnici si riferiscono non tanto al contenuto in sé del provvedimento, ma alla valutazione di impatto più complessivo, cioè alla possibilità che ulteriori soggetti, non inclusi nella platea oggetto del provvedimento stesso, richiedano l'erogazione dell'indennizzo straordinario in questione, invocando criteri di analogia ed equità, innescando quindi un processo di tipo emulativo con possibili e rilevanti conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Tuttavia, poiché sulla sostanza il Governo è deciso in questa direzione, un altro motivo per così dire tecnico di rinvio del decreto è stata l'ipotesi di inserire il provvedimento nella manovra, ipotesi che successivamente non ha trovato realizzazione. Poiché gli ultimi Consigli dei Ministri sono stati sostanzialmente dedicati alla manovra stessa, il decreto in questione verrà calendarizzato in una delle prossime riunioni";

considerato che si è costituito il Comitato vittime sangue infetto, che, per sua stessa definizione, è una realtà nata spontaneamente da un gruppo eterogeneo di persone colpite dalla vicenda scandalosa del sangue infetto, la pagina più nera di Tangentopoli: quella scritta sulla pelle della gente. Plasma umano, reperito a basso costo negli Stati Uniti (nei ghetti delle grandi metropoli e nelle carceri di Arkansas e Alabama) così come in alcuni Paesi centro-africani, fu introdotto in Italia a partire dagli anni Settanta in modo del tutto illegale. Sangue di provenienza illecita o non certificata, che, senza essere sottoposto ad alcun controllo, veniva trasfuso nei corpi ignari di cittadini in cerca di aiuto e improvvisamente affetti da nuove, impreviste malattie. Vittime non di un errore medico, ma di un piano premeditato fondato sulla connivenza tra la (mala) politica prezzolata (Poggiolini ed altri) e una ristretta cerchia di aziende farmaceutiche specializzate nel trattamento e nel commercio di emoderivati. Da allora, quasi 4.000 morti e più di 80.000 infettati, una vera e propria strage silenziosa veicolata attraverso l'operato di persone prive di scrupoli, il cui delitto, ancora impunito, è stato quello di utilizzare - senza i dovuti controlli e con la complicità di funzionari corrotti - sangue infetto reperito a basso costo. Aids, epatite B e C sono le malattie che hanno colpito le persone sottoposte a trasfusione di sangue infetto; vittime che ancora oggi, a distanza di più di vent'anni, sono in attesa di quella giustizia che porti alla condanna dei responsabili di questa strage, causata dalla logica del profitto, nonché ad un equo risarcimento civile,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che uno Stato che si rispetti, nel momento in cui obbliga un cittadino a fare una vaccinazione o mette in commercio sostanze contaminate (l'albumina, il sangue), debba indennizzare chi, avendo bisogno di una trasfusione di sangue per un incidente o perché talassemico, contraiga un'infezione assumendo un prodotto dallo stesso liberalizzato;

se non ritenga che ormai i lunghi tempi e i ripetuti rinvii, motivati sempre da approfondimenti tecnici, per l'emanazione del decreto-legge non trovano più alcuna giustificazione di fronte a migliaia di cittadini vittime del sangue infetto che da anni attendono il giusto indennizzo da parte dello Stato e continuano ad ammalarsi e morire senza che venga loro riconosciuto un diritto già sancito;

in quali tempi intenda procedere all'adozione del decreto-legge in questione, ultimo passo per attuare la doverosa transazione nei confronti dei numerosi cittadini contagiati a seguito di somministrazione di emoderivati e/o plasma infetti e delle loro famiglie;

se non ritenga utile, considerato che sono state censite 7.356 persone emodanneggiate, cominciare a risarcire queste, dimostrando di avere veramente a cuore la salute dei malati vittime del sangue infetto;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di intervenire per indennizzare le persone che sono state colpite così ingiustamente e che adesso hanno bisogno di aiuto, perché devono sostenersi, curarsi adeguatamente, far fronte agli impegni delle famiglie e uscire da quel ghetto in cui sono state purtroppo cacciate dopo aver contratto una malattia grave come l'Aids.

(4-06640)

(19 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Si osserva che per quanto attiene agli indennizzi per i danneggiati da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, la normativa in vigore (leggi n. 210 del 1992 e n. 229 del 2005) già prevede la corresponsione in via amministrativa di un beneficio vitalizio.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno, che attiene alla materia del contenzioso, si rappresenta quanto segue.

La vigente normativa prevede che il Ministero possa definire i giudizi pendenti tramite accordi transattivi.

Il decreto per la definizione dei criteri e degli importi per le transazioni da stipulare con i soggetti che hanno presentato domanda di transizione, come previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 28 aprile

2009, n. 132, è stato già firmato dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in data 4 maggio 2012, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 5 giugno 2012, ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2012.

Si comunica inoltre che il Ministero sta già avviando la successiva fase della procedura che prevede la stipula degli atti transattivi con i soggetti che risulteranno ammessi, a seguito della relativa istruttoria.

Si ritiene pertanto che l'attuazione del decreto in questione sia la misura adeguata per corrispondere alle legittime situazioni di aspettativa dei soggetti danneggiati.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CARDINALE

(1° agosto 2012)

PEDICA, BELISARIO. - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la parata del 2 giugno 2012 sarà ricordata più per le polemiche che per la festa: in molti avevano auspicato che la parata non si svolgesse, al fine di devolvere le risorse pubbliche risparmiate a sostegno delle vittime del terremoto in Emilia;

l'organizzazione della festa del 2 giugno, infatti, richiede un dispendio di denaro pubblico considerevole, comprendente moltissime voci di spesa, dall'impiego degli uomini delle Forze armate, di quelli della Polizia di Stato, dei corpi armati e civili dello Stato, all'utilizzo di un ingente numero di mezzi e di attrezzature di supporto, all'allestimento della parata stessa, alla predisposizione delle *location* per ospitare i rappresentanti delle istituzioni, ai *gadget* distribuiti in occasione dell'evento, e molte altre;

secondo quanto riferito all'interrogante annullare le celebrazioni della festa della Repubblica del 2 giugno avrebbe fatto risparmiare circa 3 milioni di euro;

considerato che ad avviso dell'interrogante, soprattutto in un momento così difficile per l'Italia, minacciata dalla crisi economica e dalle calamità naturali che hanno colpito alcune Regioni, sarebbe stato più rispettoso nei confronti dei cittadini, tutti, evitare un ingente spreco di risorse, al fine di impiegarle per scopi sicuramente più meritevoli,

si chiede di conoscere il dettaglio di tutte le somme di denaro pubblico impiegate ai fini dell'organizzazione della festa del 2 giugno 2012.

(4-07622)

(5 giugno 2012)

RISPOSTA. - Come si è già sottolineato in risposta all'atto 4-07439, la sfilata del 2012 si è opportunamente ispirata a quei criteri di sobrietà ed essenzialità che si impongono in momenti delicati e difficili come quello che il Paese sta attraversando.

Si rammenta, infatti, che, coerentemente con le linee di rigore adottate dal Governo per ridurre la spesa pubblica, la celebrazione era stata già fortemente contenuta prima dell'evento sismico che ha colpito le popolazioni emiliane, rendendo possibile un risparmio pari a circa 1,8 milioni di euro rispetto all'edizione del 2011 e a oltre 900.000 euro rispetto all'edizione del 2010.

A seguito del sisma, e in linea con gli orientamenti del Presidente della Repubblica, la cerimonia è stata ulteriormente rimodulata con una riduzione del personale partecipante, militare e non, di oltre il 20 per cento.

In particolare, non hanno preso parte alla sfilata mezzi, cavalli e le Frece tricolori.

Per quanto riguarda, infine, il dettaglio degli oneri relativi all'organizzazione della parata si precisa che, al momento, è possibile fornire solo il costo totale stimato che è stato pari a circa 2.080.000 euro, di cui 580.000 circa per tribune e allestimenti e circa 1.500.000 per il personale militare partecipante.

Sarà infatti possibile definire un dato a consuntivo solo dopo che tutte le altre amministrazioni che hanno preso parte alla cerimonia in parola avranno rispettivamente fornito i dati afferenti le spese complessivamente sostenute.

Il Ministro della difesa

DI PAOLA

(1° agosto 2012)
